

***C O M U N E D I***  
***G A M A L E R O***  
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

**REGOLAMENTO GENERALE  
DELLE ENTRATE, DELL'AUTOTUTELA E  
DEGLI ISTITUTI DEFLATIVI**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 IN DATA 27/11/2003**

**CON LE MODIFICHE APPORTATE CON  
DELIBERAZIONE C.C. N. 13 DEL 16/03/2004**

# INDICE

## **CAPO I STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE**

ART. 1	<i>Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente.</i>	pag. 4
ART. 2	<i>Informazione del contribuente.</i>	pag. 4
ART. 3	<i>Conoscenza degli atti e semplificazione.</i>	pag. 4
ART. 4	<i>Chiarezza e motivazione degli atti.</i>	pag. 5
ART. 5	<i>Tutela dell'integrità patrimoniale.</i>	pag. 5
ART. 6	<i>Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.</i>	pag. 5
ART. 7	<i>Interpello del contribuente.</i>	pag. 6
ART. 8	<i>Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali.</i>	pag. 6
ART. 9	<i>Garante del contribuente.</i>	pag. 7
ART. 10	<i>Diritti del soggetto obbligato delle entrate patrimoniali del Comune e disposizioni varie.</i>	pag. 7

## **CAPO II ASPETTI GENERALI**

ART. 11	<i>Oggetto della disciplina del regolamento.</i>	pag. 7
ART. 12	<i>Regolamenti speciali.</i>	pag. 7
ART. 13	<i>Determinazioni delle aliquote e delle tariffe.</i>	pag. 7
ART. 14	<i>Forme di gestione delle entrate.</i>	pag. 8
ART. 15	<i>Soggetti responsabili della gestione.</i>	pag. 8
ART. 16	<i>Attività di verifica e di controllo.</i>	pag. 8
ART. 17	<i>Caratteri dell'attività e degli atti di gestione.</i>	pag. 8
ART. 18	<i>Procedimento di verifica e di controllo.</i>	pag. 8
ART. 19	<i>Procedimenti sanzionatori.</i>	pag. 9
ART. 20	<i>Procedimenti contenziosi.</i>	pag. 9
ART. 21	<i>Riscossione volontaria.</i>	pag. 9
ART. 22	<i>Riscossione coattiva.</i>	pag. 9

## **CAPO III AUTOTUTELA**

ART. 23	<i>Esercizio dell'autotutela.</i>	pag. 10
ART. 24	<i>Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato.</i>	pag. 10

## **CAPO IV ISTITUTI DEFLATIVI - ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

ART. 25	<i>Adozione dell'istituto e finalità perseguite.</i>	pag. 11
ART. 26	<i>Gli atti concordabili.</i>	pag. 11
ART. 27	<i>L'avvio del procedimento per iniziativa dell'ufficio.</i>	pag. 11
ART. 28	<i>L'avvio del procedimento per iniziativa del contribuente successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento.</i>	pag. 11
ART. 29	<i>L'avvio del procedimento per iniziativa del contribuente prima della notifica dell'avviso di accertamento.</i>	pag. 12
ART. 30	<i>Il contraddittorio.</i>	pag. 12
ART. 31	<i>La conclusione del procedimento.</i>	pag. 12
ART. 32	<i>Il perfezionamento dell'adesione.</i>	pag. 13
ART. 33	<i>Le modalità di versamento delle somme dovute ed abbandono delle pretese.</i>	pag. 13
ART. 34	<i>La rateazione dell'importo.</i>	pag. 13
ART. 35	<i>La comunicazione del contribuente.</i>	pag. 13
ART. 36	<i>Gli effetti dell'adesione.</i>	pag. 14
ART. 37	<i>Le sanzioni applicabili.</i>	pag. 14
ART. 38	<i>L'esercizio dell'ulteriore attività accertativa.</i>	pag. 14
ART. 39	<i>I controlli sulla base delle dichiarazioni.</i>	pag. 14

**CAPO V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO OPEROSO**

**ART. 40** *Disposizioni per semplificare l'attività di accertamento, ridurre i costi ed accelerare la riscossione dei tributi evasivi.*

pag. 15

**ART. 41** *Disposizioni per agevolare il ravvedimento.*

pag. 15

**CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSIZIONI**

**ART. 42** *Rinvio dinamico.*

pag. 15

**ART. 43** *Decorrenza e validità.*

pag. 15

## **CAPO I**

### **STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE**

#### **Art. 1**

##### ***Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente***

**1.** Gli organi e gli uffici del Comune adeguano i propri atti ed i loro comportamenti in tema di entrate tributarie ai principi dettati dalla legge n. 212 del 27.7.2000, concernente "Disposizioni in materia dei diritti del contribuente".

**2.** I provvedimenti tributari di carattere generale devono menzionare l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.

**3.** I provvedimenti che non hanno oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti l'oggetto del titolo del provvedimento medesimo.

**4.** I richiami di altre disposizioni contenute in norme o in altri provvedimenti di carattere normativo in materia tributaria si fanno indicando nel provvedimento il contenuto sintetico delle disposizioni alle quali si intende fare rinvio.

**5.** Le disposizioni che modificano provvedimenti di carattere generale del Comune in materia tributaria debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.

**6.** I provvedimenti tributari del Comune di carattere generale non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

#### **Art. 2**

##### ***Informazione del contribuente***

**1.** Gli organi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie del Comune, contenute in leggi o in provvedimenti amministrativi, anche mediante sistemi elettronici di informazione, ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente.

#### **Art. 3**

##### ***Conoscenza degli atti e semplificazione***

**1.** Gli uffici del Comune devono assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti tributari a lui destinati. A tal fine provvedono comunque a notificarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in loro possesso o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

**2.** Il funzionario responsabile del tributo deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito tributario ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendoli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale di un credito.

**3.** Gli uffici del Comune assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

**4.** Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisite ai sensi dell'art.18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto

1990, n.241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

**5.** Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi del Comune risultanti da dichiarazioni o comunicazioni aventi il medesimo valore, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti, il funzionario responsabile del tributo deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

#### **Art. 4**

##### ***Chiarezza e motivazione degli atti***

**1.** Gli atti del funzionario responsabile del tributo sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del funzionario.

**2.** Gli atti devono tassativamente indicare:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, come individuati nel presente regolamento;
- e) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
- d) sulla cartella esattoriale o sul decreto ingiuntivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

**3.** La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

#### **Art. 5**

##### ***Tutela dell'integrità patrimoniale***

**1.** L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione e l'accollo del tributo altrui, senza liberazione del contribuente originario.

**2.** Il Comune è tenuto a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso di tributi del Comune. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che il tributo non era dovuto o era dovuto in misura minore rispetto a quello accertato.

**3.** Per la concreta applicazione degli istituti di estinzione dell'obbligazione tributaria indicati al comma 1, si fa rinvio alle disposizioni ed ai provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 8 della legge 212 del 27 luglio 2000.

#### **Art. 6**

##### ***Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente***

**1.** I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

**2.** Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

#### **Art. 7**

##### ***Interpello del contribuente***

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile del tributo, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle disposizioni in tema di tributi del Comune, a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta del funzionario responsabile del tributo, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro centoventi giorni dalla sua proposizione, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal funzionario responsabile del tributo entro il termine di centoventi giorni dalla sua proposizione.

4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il funzionario responsabile del tributo può rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche attraverso i mezzi di informazione locale.

5. Per le questioni di massima complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al funzionario responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.

#### **Art. 8**

##### ***Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali***

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei luoghi destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

2. Quando è iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione di verifiche.

3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

5. La permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni con motivato atto del funzionario responsabile del tributo. I verificatori possono ritornare nella sede del contribuente per esaminare le osservazioni presentate dal contribuente, previo assenso motivato del funzionario responsabile del tributo.

6. Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte dei verificatori, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo i casi di particolare e motivata urgenza.

## **Art. 9**

### ***Garante del contribuente***

1. Fermo restando l'esercizio delle funzioni che sono demandate al Garante del contribuente, così come previsto dall'articolo 13 della legge 212 del 27.7.2000, il Comune può nominare per l'esercizio di tali funzioni, nell'ambito delle facoltà accordate dalla legge al Comune per i tributi di cui è soggetto attivo, apposito Garante del contribuente.

## **Art. 10**

### ***Diritti del soggetto obbligato delle entrate patrimoniali del Comune e disposizioni varie***

1. Le disposizioni del presente capo, in quanto compatibili, s'intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.

2. Nel caso di assenza del funzionario responsabile del tributo o nel caso di entrate di natura patrimoniale, le funzioni ad esso assegnate sono attribuite al funzionario responsabile del servizio o dell'ufficio.

3. Nel caso di entrate date in concessione dal Comune, le funzioni sono espletate dal concessionario, sotto la vigilanza del responsabile dell'ufficio o del servizio, il quale è tenuto a segnalare alla Giunta comunale eventuali irregolarità riscontrate nell'attività del concessionario, in rapporto ai principi contenuti nel presente capo del regolamento.

## **CAPO II ASPETTI GENERALI**

## **Art. 11**

### ***Oggetto della disciplina del regolamento***

1. Il presente regolamento mira a disciplinare, con carattere generale, i procedimenti amministrativi riguardanti le entrate tributarie e patrimoniali del Comune, per le parti dell'obbligazione non riservate alla legge statale, così come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'autotutela e gli altri istituti deflativi in esso richiamati, aventi la finalità di migliorare i rapporti con i cittadini.

3. Nel caso di concessione in appalto della gestione di entrate tributarie o patrimoniali, la Ditta concessionaria è tenuta ad attenersi alle disposizioni contenute nel presente regolamento. Il funzionario responsabile dell'ufficio o del servizio competente è tenuto a vigilare sul puntuale rispetto del regolamento da parte del concessionario ed a segnalare alla Giunta comunale eventuali irregolarità riscontrate.

## **Art. 12**

### ***Regolamenti speciali***

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può, nei termini di legge, adottare appositi regolamenti.

2. I provvedimenti ed i regolamenti di natura tributaria debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze e sono resi pubblici nelle forme di legge.

3. Il funzionario responsabile del tributo provvede, nei termini e con la modalità stabilite dalla legge, ad assolvere l'obbligo di cui al comma 2.

## **Art. 13**

### ***Determinazione delle aliquote e delle tariffe***

1. Le aliquote dei tributi sono deliberate dalla Giunta comunale entro il termine stabilito dalla legge per l'anno di riferimento.

2. Le tariffe delle entrate patrimoniali sono approvate dalla Giunta comunale, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale, entro il termine indicato al comma 1.

## **Art. 14**

### ***Forme di gestione delle entrate***

1. Il consiglio comunale determina le forme di gestione delle entrate, in conformità ai principi contenuti nell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, avendo riguardo al perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.

## **Art. 15**

### ***Soggetti responsabili della gestione***

1. Alla emissione degli atti di gestione provvedono, quando la gestione è effettuata in economia dal Comune, il funzionario responsabile dello specifico tributo, per le entrate tributarie ed il funzionario responsabile dell'ufficio o del servizio, per le entrate patrimoniali.

2. Il funzionario responsabile del tributo è nominato con delibera della Giunta comunale e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

3. In caso di mancata designazione del funzionario responsabile del tributo, le relative competenze spettano al responsabile del servizio tributi.

4. Il funzionario responsabile dell'ufficio o del servizio è nominato dal Sindaco e rimane in carica fino alla sua sostituzione, o comunque fino alla scadenza del mandato del Sindaco.

5. Nel caso di assenza detti funzionari sono sostituiti di diritto da coloro che, in base alle disposizioni regolamentari, sono tenuti a sostituirli.

6. Per i tributi e le entrate patrimoniali concesse in appalto, i predetti funzionari vigilano sull'attività dei concessionari, con l'obbligo di segnalare tempestivamente alla Giunta comunale eventuali irregolarità compiute da tali soggetti.

## **Art. 16**

### ***Attività di verifica e di controllo***

1. La liquidazione delle entrate è atto di gestione obbligatorio.

2. L'attività di rettifica e di accertamento è svolta dai funzionari, in conformità alle risorse assegnate al loro ufficio, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale.

3. Gli uffici improntano la loro attività ai principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure imposte ai soggetti obbligati, nel rispetto concreto delle finalità perseguite dalla legge n.241 del 1990.

## **Art. 17**

### ***Caratteri dell'attività e degli atti di gestione***

1. Gli atti di gestione debbono contenere la motivazione, per consentire il più ampio diritto di difesa al soggetto obbligato.

2. Nell'attività di gestione ampio deve essere il ricorso del funzionario all'autotutela ed agli istituti deflativi del contenzioso specificatamente richiamati dal presente regolamento.

## **Art. 18**

### ***Procedimento di verifica e di controllo***

1. Nell'attività di verifica e di controllo l'ufficio si avvale prioritariamente dei dati e dei documenti in possesso dell'Amministrazione comunale.

2. Sono a disposizione dell'ufficio tributi copia dei documenti e tutte le informazioni che il predetto ufficio ritenga necessarie o utili per l'espletamento dell'attività di accertamento.

3. Il Comune favorisce il collegamento con altri Enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari per il buon esercizio dell'azione di accertamento.

4. Quando non sia altrimenti possibile l'ufficio acquisisce direttamente le notizie dal soggetto obbligato, progressivamente mediante questionari, inviti e sopralluoghi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

## **Art. 19**

### ***Procedimenti sanzionatori***

1. Responsabile del procedimento sanzionatorio è il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrate tributarie, e il funzionario responsabile dell'ufficio o del servizio, se trattasi entrate patrimoniali.

2. Il funzionario responsabile del tributo determina la sanzione, qualora la stessa sia stabilita dalla legge in misura variabile, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 472/97 avendo riguardo a quanto disposto dai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997, e successive modificazioni.

3. Il funzionario responsabile dell'ufficio o del servizio determina la sanzione, entro i limiti stabiliti dalla legge, sulla base dei principi di cui alla legge n. 689 del 1981.

4. Gli interessi relativi ai rapporti tributari sono determinati con applicazione dei tassi di interesse stabiliti per i tributi erariali, computati con le medesime modalità di determinazione, anche per i periodi d'imposta e per i rapporti, non ancora definiti, precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. Gli interessi relativi a rapporti patrimoniali sono determinati sulla base delle disposizioni del codice civile.

## **Art. 20**

### ***Procedimenti contenziosi***

1. La procedura contenziosa avente per oggetto tributi comunali è disciplinata dalle norme contenute nel D.Lgs. n.546/97. La costituzione in giudizio è disposta con provvedimento della Giunta comunale, sulla base di una apposita istruttoria del funzionario responsabile del tributo. La rappresentanza in giudizio è attribuita al Sindaco, o funzionario delegato. L'assistenza tecnica può essere affidata a dipendenti del Comune o a professionisti esterni abilitati dalla legge alla difesa tributaria.

2. La procedura contenziosa avente per oggetto entrate patrimoniali è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile.

## **Art. 21**

### ***Riscossione volontaria***

1. La riscossione volontaria delle entrate tributarie e patrimoniali avviene con le forme dettate dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97.

2. La scelta delle forme di riscossione può essere effettuata dal Comune, per ciascuna entrata, nel relativo regolamento o tramite apposito provvedimento, avendo riguardo alla necessità di garantire efficienza nella gestione del servizio, alla esigenza di semplificare gli adempimenti da parte dei soggetti obbligati e al confronto costi-benefici comparato fra le varie forme di riscossione possibili. In particolare con riferimento alla Tassa Rifiuti Solidi Urbani ed all'Imposta Comunale sugli Immobili, in mancanza di diversa opzione, la scelta è da intendersi tramite il Concessionario del servizio della riscossione dei tributi competente per territorio.

3. Il Comune non procede ad emettere atti di imposizione, né a rimborsi, quando l'importo complessivo non supera Euro 10,33.

4. Quando la legge finanziaria posticipa il termine ordinario per l'approvazione delle tariffe, automaticamente s'intendono spostati di mesi due da tale termine i pagamenti la cui scadenza è fissata dalla legge o dal regolamento del Comune prima di detta scadenza.

## **Art. 22**

### ***Riscossione coattiva***

1. Per la riscossione coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali il Comune provvede di norma con ruolo esattoriale, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 602 del 29.9.1973 e successive modificazioni, e secondo le modalità definite eventualmente in apposite convenzioni con il concessionario del servizio di riscossione da approvarsi da parte della Giunta comunale. Resta salva la facoltà di procedere con decreto ingiuntivo, ai sensi di quanto disposto dal R.D. 14.4.1910, n.639.

2. Alla formazione ed alla approvazione degli atti provvede direttamente il funzionario responsabile dei tributo, se trattasi di entrate di carattere tributario, o il funzionario responsabile dell'ufficio o del servizio, se trattasi di entrate di carattere patrimoniale.

3. Quando la legge lo consente, il numero delle rate delle riscossioni esattoriali è determinato dai funzionari sopra indicati, sentita al riguardo la Giunta comunale.

### **CAPO III AUTOTUTELA**

#### **Art. 23**

##### ***Esercizio dell'autotutela***

1. Rientra nei doveri d'ufficio del responsabile del tributo e del responsabile dell'ufficio o del servizio, annullare, con atto motivato, gli atti, quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi.

2. La definitività dell'atto non impedisce l'esercizio dell'autotutela, salvo che l'eventuale ricorso sia stato definitivamente rigettato per motivi di merito.

3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:

- errore di persona;
- evidente errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata;
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.

4. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.

5. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.

6. Nel caso di grave inerzia del funzionario competente, alla Giunta comunale è attribuito il potere sostitutivo.

7. Per i provvedimenti di annullamento o di sospensione di importo superiore ad Euro 5.000,00 il funzionario acquisisce il preventivo parere della Giunta comunale.

8. Il funzionario competente non deve acquisire il parere della Giunta comunale nei casi di rigetto delle istanze di autotutela o di sospensione.

9. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

#### **Art. 24**

##### ***Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato***

1. Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza motivata da prodursi in carta libera, l'annullamento o la sospensione degli atti o la restituzione di somme versate, ma non dovute.

2. Il funzionario responsabile competente, nel termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al soggetto obbligato.

3. Se l'istanza è consegnata direttamente al Comune, l'ufficio ne rilascia apposita ricevuta.

4. L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria della Commissione Tributaria ed al Concessionario della riscossione, se trattasi di cartella esattoriale.

**CAPO IV**  
**ISTITUTI DEFLATIVI**  
**ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

**Art. 25**

*Adozione dell'istituto e finalità perseguite*

1. Con il presente regolamento viene introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione e disciplinata l'applicazione del medesimo sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

2. La finalità perseguita è quella di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare l'attività di controllo sostanziale dell'ente e ridurre il contenzioso nel campo dei tributi propri dell'Ente.

**Art. 26**

*Gli atti concordabili*

1. Sono concordabili tutti gli atti per i quali è riconosciuto agli uffici il potere di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'istituto dell'accertamento con adesione non può trovare applicazione per gli atti di liquidazione e neppure quando la base imponibile dell'obbligazione tributaria sia determinata sulla base di una quantificazione oggettiva.

3. In sede di contraddittorio, gli uffici dovranno operare, nei casi concreti, un'attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza nell'ipotesi di insorgenza del procedimento contenzioso.

4. Resta fermo, ovviamente, il ricorso all'autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento che si sono rivelati illegittimi o infondati.

**Art. 27**

*L'avvio del procedimento per iniziativa dell'ufficio*

1. E' competente a definire il procedimento l'ufficio del Comune che ha emesso l'atto concordabile.

2. Quando sussistono le condizioni per emettere un avviso di accertamento, l'ufficio può esperire preventivamente la procedura di accertamento con adesione disciplinata dal presente regolamento.

3. L'ufficio invia al contribuente, mediante notifica o raccomandata con avviso di ricevimento, uno specifico invito a comparire nel quale devono essere indicati:

- gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- gli elementi, in forma sintetica, rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;
- i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
- il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

4. In caso di più contribuenti, l'ufficio deve comunicare l'invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.

**Art. 28**

*L'avvio del procedimento per iniziativa del contribuente  
successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento*

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito a comparire di cui all'art. 27, può attivare il procedimento di definizione mediante la presentazione di una istanza, in carta libera, di accertamento con adesione, ai sensi del presente regolamento e del D.Lgs.218/97.

2. L'istanza del contribuente, contenente l'indicazione del recapito anche telefonico, deve essere presentata all'ufficio che ha emesso l'avviso mediante consegna o avvalendosi del servizio postale.

3. L'istanza deve essere presentata prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, nei termini previsti per l'eventuale impugnazione (60 giorni).

4. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.

5. La presentazione dell'istanza a seguito di notifica di avviso di accertamento, sospende i termini per l'impugnazione per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

6. L'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli dei tributi accertati dall'ufficio, è effettuata, se ne ricorrono i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione.

7. Nel caso di più obbligati, la presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini d'impugnazione.

8. L'impugnazione successiva alla presentazione dell'istanza comporta la rinuncia stessa e i termini sospesi riprendono a decorrere.

9. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

10. All'atto del perfezionamento della definizione, perde efficacia l'avviso di accertamento.

#### **Art. 29**

##### ***L'avvio del procedimento per iniziativa del contribuente prima della notifica dell'avviso di accertamento***

1. Anche prima della notifica dell'avviso di accertamento il contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche può chiedere all'ufficio di formulare una proposta di accertamento con adesione.

2. L'istanza, da presentare in carta libera, con le modalità di cui all'articolo precedente, non può essere inoltrata prima che siano concluse le attività ispettive.

#### **Art. 30**

##### ***Il contraddittorio***

1. Per ogni incontro con il responsabile dell'ufficio o del tributo, che ha emesso l'atto concordabile, viene redatto un verbale sintetico nel quale sarà dato atto, tra l'altro, della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente e delle motivazioni addotte.

2. Nel verbale sarà, altresì, precisato se il contribuente è rappresentato, presso l'ufficio, da un procuratore generale o speciale. In tal caso copia della procura, in bollo, sarà acquisita agli atti del procedimento.

#### **Art. 31**

##### ***La conclusione del procedimento***

1. Il procedimento di accertamento con adesione si conclude:

- con la redazione di un atto scritto di definizione, in duplice esemplare, contenente, separatamente per ciascun tributo gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale, evidenziando, inoltre, quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio;
- con la sottoscrizione dell'atto da parte del contribuente ovvero del suo procuratore speciale o generale e dal responsabile dell'ufficio o del tributo.

## **Art. 32**

### ***Il perfezionamento dell'adesione***

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto, della somma complessiva o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia (polizza fideiussoria bancaria o assicurativa). Limitatamente alla TARISU, l'ufficio provvede direttamente ad iscrivere a ruolo le somme risultanti dall'atto di accertamento con adesione, a titolo di tributo, sanzione amministrativa ed interessi.

2. In caso di mancato pagamento, entro il termine di cui al comma precedente, l'atto di accertamento con adesione non produrrà effetti.

3. In tale ipotesi, se l'invito a comparire è stato preceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento, riacquisterà piena efficacia la pretesa tributaria in questo contenuta.

## **Art. 33**

### ***Le modalità di versamento delle somme dovute ed abbandono delle pretese***

1. Il versamento deve essere eseguito mediante pagamento dell'intera somma dovuta, ovvero, mediante pagamento rateale, così come stabilito nelle disposizioni seguenti.

2. Per ragioni di economicità dell'azione amministrativa non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione dei crediti relativi ai tributi locali comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento a ogni periodo di imposta non superi l'importo di Euro 10,33. Se l'importo supera le Euro 10,33, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione per l'intero ammontare.

## **Art. 34**

### ***La rateazione dell'importo***

1. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale fino ad un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, quando la somma complessivamente dovuta sia superiore ad Euro 750,00.

2. L'importo della prima rata va versato nel termine di venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione.

3. E' richiesta la prestazione di idonea garanzia per la durata della rateazione aumentato di un anno oltre la scadenza dell'ultima rata, qualora l'importo da rateizzare sia superiore ad Euro 2.500,00.

4. La garanzia va rilasciata per l'importo rateizzato, comprensivo degli interessi legali dovuti fino al termine della rateazione.

5. Il mancato pagamento anche di una sola rata autorizza l'ufficio ad escutere la garanzia, ove prevista, per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo a quello di perfezionamento dell'atto di adesione fino alla scadenza di ciascuna rata.

6. Il giorno di pagamento della prima rata costituisce la data di riferimento per il computo bimestrale del termine relativo al pagamento delle rate successive e per l'individuazione del tasso di interesse legale vigente.

7. Gli interessi calcolati su base giornaliera vanno versati cumulativamente all'importo dell'imposta dovuta.

## **Art. 35**

### ***La comunicazione del contribuente***

1. Entro 10 giorni dal versamento, il contribuente deve far pervenire, presso l'ufficio che ha seguito il procedimento di accertamento con adesione, la quietanza o l'attestazione di pagamento.

2. Nell'ipotesi di pagamento rateale, contestualmente alla presentazione dell'attestazione di versamento, deve essere consegnata la documentazione relativa alla garanzia, intestata al Comune.

## **Art. 36**

### ***Gli effetti dell'adesione***

1. L'atto di adesione obbliga il contribuente al pagamento di tutte le somme dovute in conseguenza della definizione.

2. La definizione dell'accertamento con adesione non preclude all'ufficio la possibilità di modificare un'eventuale erronea liquidazione dell'imposta.

3. La definizione comporta la riduzione delle sanzioni mentre rimangono dovuti gli interessi.

4. All'atto del perfezionamento della definizione, perde efficacia l'avviso di accertamento, eventualmente notificato.

5. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.

6. L'accertamento definito con adesione:

- non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente;
- non è modificabile o integrabile da parte dell'ufficio, tranne che nelle ipotesi indicate al comma secondo del presente articolo e all'art. 42 del presente regolamento;
- non rileva ai fini extratributari;
- comporta la riduzione delle sanzioni, con esclusione di quelle non ammesse alla definizione agevolata di cui al D.Lgs. 472/97; esclude la punibilità dei reati tributari nei limiti di cui al D.Lgs. 218/97.

7. L'istituto è applicabile in tutte le ipotesi di accertamenti emessi e non ancora definitivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

## **Art. 37**

### ***Le sanzioni applicabili***

1. A seguito della definizione, le sanzioni si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge, mentre in caso di mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio, non essendoci una diretta connessione tra la violazione e l'accertamento del tributo, non trova applicazione alcuna riduzione.

2. Non sono di contro riducibili le sanzioni conseguenti l'attività di mera liquidazione del tributo, quali quelle connesse a violazioni di carattere formale e quelle relative ad omessi o ritardati versamenti di tributo.

## **Art. 38**

### ***L'esercizio dell'ulteriore attività accertativa***

1. Non è escluso l'accertamento successivo solo nei casi espressamente previsti dagli articoli 36, comma 2, e 39 del presente regolamento.

## **Art. 39**

### ***I controlli sulla base delle dichiarazioni***

1. Qualora, successivamente all'accertamento, le dichiarazioni presentate risultino difformi dalle copie acquisite nel corso dell'attività di controllo ovvero ne risulti omessa la presentazione, gli uffici competenti procedono all'accertamento e alla liquidazione dei tributi dovuti e possono integrare, modificare o revocare gli atti già notificati, nonché, rispettivamente, irrogare le conseguenti sanzioni o revocare gli atti sanzionatori già emessi.

## **CAPO V**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO OPEROSO**

#### **Art. 40**

##### ***Disposizioni per semplificare l'attività di accertamento, ridurne i costi ed accelerare la riscossione dei tributi evasi***

1. Al fine di semplificare l'attività di accertamento e di ridurne i costi, e di accelerare la riscossione dei tributi evasi, delle sanzioni, degli interessi, delle addizionali e degli altri accessori, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, è in facoltà del contribuente di prevenire l'attività formale di controllo, pagando un importo pari alla somma:

- a) del tributo accertato, delle addizionali e degli eventuali accessori;
- b) delle sanzioni ridotte e determinate ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. a), b) e c) del D.Lgs.492/1997 e s.m.i. ;

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

4. La quietanza deve essere depositata o trasmessa all'ufficio comunale, in originale od in copia perfettamente leggibile. Il pagamento preclude l'azione di accertamento.

#### **Art. 41**

##### ***Disposizioni per agevolare il ravvedimento***

1. Le riduzioni delle sanzioni amministrative, previste dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e s.m.i., si applicano nei termini ivi previsti, sempreché il Comune non abbia formalmente contestato la violazione o non siano iniziate le attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

### **Capo VI**

#### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 42**

##### ***Rinvio dinamico***

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sopravvenuta.

3. Per le parti del rapporto giuridico non definite dal presente regolamento, si fa rinvio ai regolamenti speciali o generali del Comune ed alle leggi statali, in quanto compatibili.

#### **Art. 43**

##### ***Decorrenza e validità.***

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2004.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni con esso incompatibili.